

**PROCEDURA RISTRETTA DI GARA, INDETTA DA INAIL – DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO SPECIFICO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO (CATEGORIA MERCEOLOGICA 2) PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI DELL’INAIL ADIBITI A UFFICI E CENTRI SANITARI, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDETTO DA CONSIP S.P.A., PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Come previsto al paragrafo 1.5 del Capitolato d’oneri, al fine di garantire la par condicio di tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara suindicata, si pubblicano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti a questa stazione appaltante, rispettando l’anonimato di chi ha inoltrato i quesiti.

**QUESITI E CHIARIMENTI RELATIVI AL CAPITOLATO D’ONERI**

21) Quesito:

Al punto 4.1 del Capitolato d’oneri viene specificato che “E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l’Impresa partecipa”.Ciò posto si chiede conferma che tale divieto opera solo all’interno di ciascun lotto e non è esteso globalmente all’insieme di tutti i lotti e, conseguentemente, che una impresa partecipante quale concorrente ad un lotto può essere indicata quale subappaltatore di un’altra impresa partecipante ad un lotto diverso. Quanto sopra alla luce della costante interpretazione del divieto in parola da parte dell’ANAC (parere di precontenzioso n. 122/2012) e della giurisprudenza (ex multis: Cons. Stato, sez. V, n. 52/2017; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, n. 2637/2016; TAR Lazio, Roma sez. I ter, n.35960/2010) secondo cui, in presenza di appalto diviso in lotti, il bando di gara si configura quale atto ad oggetto plurimo e, precisamente quale “atto prescrivente l’indizione, non di un’unica gara per l’aggiudicazione di un appalto unico, ma piuttosto di tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l’aggiudicazione. L’autonoma aggiudicabilità dei lotti si profila - in linea di principio - incompatibile con la configurazione di una gara di carattere unitario, per la semplice ragione che le procedure concorsuali, proprio a cagione di ciò, sono dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, è chiaro che non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi può essere unicità della gara” (TAR Lazio Roma sez. I ter, n.35960/2010).

Risposta:

Per rispondere al quesito, occorre distinguere, al suo interno, tra le due diverse fattispecie evocate che, come tali, necessitano risposte distinte: la partecipazione a più

lotti in forma associata e la possibilità per un operatore di concorrere per un lotto e di essere indicato come subappaltatore per altro lotto.

1) Partecipazione a più lotti in forma associata.

In base al principio di specialità, la disposizione del Capitolato d'Oneri che si attaglia alla prima fattispecie del quesito non è il paragrafo 4.1, ma il paragrafo 8 del Capitolato d'oneri il quale inequivocabilmente prescrive che «l'operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.».

2) Possibilità per un operatore di concorrere per un lotto e di essere indicato come subappaltatore per altro lotto.

Non essendo posto dal Capitolato d'Oneri alcun diniego o limite alla possibilità per il concorrente di un lotto di essere indicato nella terna dei subappaltatori per un altro lotto, facendo applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale una procedura di gara suddivisa in più lotti è da considerarsi come un insieme di tante gare tra loro autonome e distinte quanti sono i lotti, deve ritenersi consentito ad un operatore economico che partecipa per un lotto di essere indicato come subappaltatore da altra impresa partecipante per un diverso lotto. Stante l'autonomia delle gare relative a ciascun lotto, non sembra poter trovare applicazione il divieto posto dall'art. 105, comma 4, lett. a), del codice dei contratti pubblici al caso di specie.

Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le regole stabilite, in materia di subappalto, dagli atti di gara e dal codice dei contratti pubblici e che la stazione appaltante potrà svolgere ogni opportuna indagine per verificare l'assenza di conflitti di interesse e di accordi collusivi e il rispetto della segretezza delle offerte, se del caso segnalando situazioni sospette di violazione di legge, oltre che all'Autorità giudiziaria, all'ANAC e all'AGCOM.

**22) Quesito:**

**E' obbligatorio avere un fatturato specifico anche per i servizi connessi di ausiliario o basta avere un fatturato specifico per servizi di pulizia?**

Risposta:

È sufficiente che il fatturato specifico si riferisca ai servizi di pulizia e non anche ai connessi servizi di ausiliario.

Tuttavia, si fa notare che il possesso di tale fatturato specifico medio annuo è richiesto dal Capitolato d'Oneri istitutivo dello SDAPA, ai fini dell'ammissione ad una classe di fatturato del Sistema Dinamico di Acquisizione, e dunque ai fini dell'ammissione ad una

fase (quella – si potrebbe definire - di “prequalificazione”) antecedente l’invio delle lettere d’invito alla procedura ristretta di gara del presente appalto specifico.

Tale classe di fatturato rileverà poi ai fini del diritto di partecipazione al presente Appalto Specifico per uno o più lotti.

### 23) Quesito:

Si può partecipare in qualità di mandataria in raggruppamento temporaneo di imprese da costituire con una ditta non invitata in quanto non abilitata esclusivamente all'ausiliariato? In caso di risposta negativa, è possibile inserire la ditta non abilitata all'ausiliariato come subappaltatrice per una quota relativa solo al servizio di pulizia per la quale ha l'abilitazione?

Risposta:

La risposta dev’essere negativa, atteso che, come previsto dal par. 4.1 del Capitolato d’Oneri allegato alla lettera d’invito, «tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI [...], devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse [...] allo SDAPA servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi di ausiliariato (categoria merceologica 2) [...] al momento dell’invio dell’invito del presente Appalto Specifico [...].».

Quindi, un’impresa non abilitata alla categoria merceologica includente anche i servizi di ausiliariato non può far parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Tale impresa può, tuttavia, essere indicata come subappaltatrice dall’operatore economico ammesso allo SDAPA, purché il servizio o la parte del servizio oggetto di subappalto non superi la quota del 30% dell’importo del singolo lotto per il quale l’operatore economico subappaltante intende concorrere. Resta sottinteso che devono essere rispettate tutte le norme poste, in materia di subappalto, dagli atti di gara e dal codice dei contratti pubblici, inclusa quella che obbliga il concorrente ad indicare una terna di subappaltatori.

### 24) Quesito:

A quale categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovrà essere iscritto il fornitore e/o il subappaltatore. Si chiede inoltre se, in caso di subappalto, uno stesso subappaltatore potrà essere indicato da più concorrenti.

Risposta:

Per poter eseguire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, l’aggiudicatario e/o il subappaltatore dovrà essere iscritto alle categorie 4 e 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Un medesimo operatore economico può essere indicato come subappaltatore (nella terna dei subappaltatori dichiarata in sede domanda di partecipazione) da più concorrenti ed essere il subappaltatore (per una tipologia omogenea di prestazione o parte di essa) per conto di più aggiudicatari, purché siano rispettate tutte le norme, poste dagli atti di gara e dal Codice dei contratti pubblici, in materia di subappalto.

## 25) Quesito:

In merito al subappalto, si chiede di confermare che, quanto da voi riportato al punto 6.1.2. – Parte II del Capitolato d'Oneri, ovvero "In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE" trattasi di refuso, in quanto:1) la sezione D alla quale fate riferimento non è presente nella "Parte II" del DGUE allegato;2) il ricorso al subappalto, nel DGUE, è riportato nella Parte IV, sez. C, domanda n. 10);3) la volontà di ricorrere al subappalto, la relativa percentuale ed i nominativi dei subappaltatori sono da inserire esclusivamente a Sistema nella sezione dedicata, pertanto la domanda 10) della Parte IV, sez. C del DGUE deve essere barrata e non va compilata.

## Risposta:

Come è stato comunicato a tutti gli operatori economici invitati alla presente procedura e come risulta dall' "errata corrige 3 - 4" pubblicato sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) , a causa di un errore nell'elaborazione dell' "Allegato 3 al Capitolato d'Oneri", il DGUE ivi contenuto non riporta, nella parte II, la sezione D da compilare nel caso di ricorso al subappalto. Pertanto, il citato Allegato 3 è stato integralmente sostituito dall' "Allegato 3 Bis al Capitolato d'Oneri – DGUE", fermo restando che il DGUE, di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, che il concorrente deve compilare, è comunque rinvenibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>

Si conferma, dunque, che, in caso di ricorso al subappalto:

1) la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema deve contenere anche l'informazione sul ricorso al subappalto e l'offerente dovrà indicare, alla luce di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea (identificata dai CPV precisati nel bando istitutivo) specificando in particolare: la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la sede legale di ogni subappaltatore.

2) è richiesta la compilazione della sezione D del DGUE. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del codice dei contratti pubblici, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Inoltre, il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

a) DGUE a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;

b) PassOE del subappaltatore.